



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.: 215 / 2015

Oggi 11/04/2017 innanzi al G.L. Dott. Angelo Riccio Cobucci

Nella causa promossa da

GIANLUCA ALTAVILLA

con Avv. DEL COL ANNALISA

contro

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

con Avv. FALDON ALESSANDRO

Sono comparsi davanti al Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci

l'Avv. DEL COL ANNALISA per parte ricorrente nonché lo stesso ricorrente Altavilla quale rappresentante NURSIND e l'Avv. FALDON ALESSANDRO per parte resistente, i quali si richiamano ai rispettivi atti difensivi.

Il Giudice

pronuncia come da dispositivo di cui dà immediata lettura riservandosi la stesura della motivazione nei termini in esso indicati.

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Dott. Angelo Riccio Cobucci definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato il 3.4.2015 da ALTAVILLA GIANLUCA, in proprio e quale rappresentante di NURSIND Sindacato delle professioni infermieristiche della Provincia di Pordenone e da BARCHANOWSKA JOANNA DOROTA, BERNARDI MARCO, BOTTOS PAOLA, CATTARUZZA LORENA, DE CANDIDO GIOIA, DE CRIGNIS ROSALBA, DIONISIO SANDRA, FABRIS SARA, FASTELLI GIULIA, GAVA CRISTINA, GRAMMATICO SONIA, LUCCHESI ORNELLA, MAZZER LAURA, MOREAL CHIARA, MUSOTTO SERGIO, PERIN ROMINA, PIN ILENIA, ROS ELDA, ROVEREDO LAURA, VIDOTTO MAURO e ZILLE LARA così provvede:



P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità ed inefficacia con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle clausole n. 9 co 3 relativa a "Riposi e Pause", n. 10 co 4 relativa a "decurtazione dei primi dieci minuti di lavoro" eccedenti il dovuto giornaliero nonché di quella n. 16 ultima parte relativa alla decurtazione delle eccedenze orarie che ancora dovessero residuare alla data del 31.12.2015, clausole inserite tutte nel Regolamento sull'orario di lavoro del personale non dirigente adottato con delibera n. 177 del 13.8.2014 dal Direttore Generale del C.R.O. di Aviano
- 2) Condanna per l'effetto detto Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alle parti ricorrenti la metà delle spese di lite, che in tal senso si liquidano equitativamente in € 5000,00 oltre accessori di legge..

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 13.4.2017

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

